

Allegato A) schema di bando

# COMUNE DI LASTRA A SIGNA

## BANDO GENERALE DI MOBILITA' PER ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2023

IL RESPONSABILE  
DI SETTORE

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 e s.m.i., del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/11/2020, in attuazione della conseguente determinazione dirigenziale.

### RENDE NOTO

che dal **19/07/2023** al **30/09/2023** sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale di mobilità ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Lastra a Signa.

#### ART. 1 Oggetto

Il presente bando, indetto ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 2/01/2019, titolo III capo II "Disposizioni relative alla mobilità negli alloggi ERP", nonché del Regolamento Comunale ERP e Mobilità dell'Ente, promuove la mobilità nel patrimonio di ERP attraverso il cambio degli alloggi assegnati, mediante l'utilizzazione di quelli di risulta che si renderanno disponibili o con anticipo dei costi per il ripristino, nel rispetto dei limiti indicati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP DI MOBILITA'

1) Possono concorrere i cittadini già assegnatari di alloggi ERP sul territorio comunale che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano assegnatari ordinari di alloggio ERP in locazione semplice sul territorio comunale; non possono fare richiesta i nuclei familiari che hanno ottenuto l'alloggio in "utilizzo autorizzato" in quanto situazione temporanea in seguito a condizione emergenziale.

b) essere cittadini italiani; essere cittadini aderenti di uno Stato aderente all'Unione Europea; essere cittadini di un altro Stato con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); essere cittadini di altro Stato regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

le persone di cui sopra che non abbiano, nel periodo di permanenza nell'alloggio ERP assegnato, violato le disposizioni previste dall'art.38 comma 3 della L.R.T.2/2019 di seguito descritte:

- a) non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;
- b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

- c) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;
- d) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
- e) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- f) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all'articolo 30, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4;
- g) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;
- h) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;
- i) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
- l) *abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, della Legge Regionale Toscana 2/2019 ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis, c), e1), e2) ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed f);*
- m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;
- n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il comune è tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5.
- o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a 75.000 euro;
- p) disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;
- q) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18;
- r) si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11;
- s) non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;
- t) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;
- u) abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

L'autorizzazione alla mobilità ed il conseguente provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo da Casa Spa.

Si precisa, altresì, che prima di procedere al cambio di alloggio sarà effettuato un sopralluogo da parte di personale tecnico al fine di verificare lo stato di normale usura dell'alloggio da riassegnare e che, nel caso in cui siano necessari interventi di ripristino, i costi di essi saranno posti a carico dell'assegnatario stesso.

Gli alloggi devono essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso e dovranno essere saldate anche le utenze private.

Non sono ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza dell'assegnazione, sino a loro definizione.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria, ai sensi della LRT 2/2019. La norma non si applica in caso di proposta di alloggio da ripristinare per il quale sia necessario l'anticipo delle risorse per la manutenzione da scontare poi dal canone di affitto. In caso di rinuncia all'alloggio proposto l'assegnatario potrà ripresentare domanda in occasione del successivo bando di mobilità.

Ai fini della procedura di mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all'art. 18 della L.R.T. 2/2019.

Per la presentazione della domanda di cambio alloggio è necessario l'assenza di morosità. La morosità è da considerarsi sia in ordine al canone di locazione sia ad ogni altro costo relativo all'alloggio assegnato (es. oneri condominiali). L'assenza di morosità verrà accertata sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della eventuale proposta di cambio alloggio. L'eventuale richiesta di rateizzazione della morosità presente non estingue il debito accumulato e quindi non consente la presentazione della domanda di cambio alloggio per mobilità.

### **ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.**

La graduatoria di mobilità è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

#### **a) Condizioni sociali e familiari:**

##### **Composizione del nucleo familiare:**

**a-1** casi in cui viene dichiarato e accertato il sovraffollamento abitativo nell'alloggio assegnato, cioè per ogni componente risultante alla data di pubblicazione del presente bando in eccesso rispetto al numero massimo consentito nell'alloggio assegnato: **PUNTI 3** per ogni componente in eccesso.

**a-2** casi in cui viene dichiarato e accertato il sottoutilizzo abitativo nell'alloggio assegnato, cioè il mancato utilizzo delle potenzialità abitative massime dell'alloggio assegnato rispetto agli occupanti presenti alla data di pubblicazione del presente bando: **PUNTI 3** per ogni mancato utilizzo rispetto al minimo previsto per le dimensioni dell'alloggio.

**a-3.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

##### **Invalidità e/o handicap in gravità:**

**a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente bando: **PUNTI 2;**

**a-4 bis.** Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità

tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3**.

**N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.**

**b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:**

**b-1.** assegnazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

**c) Condizioni di storicità di presenza:**

**c-1.** presenza del nucleo familiare nella graduatoria di mobilità anno 2017: **PUNTI 2.**

Come previsto dall'art. 11 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Lastra a Signa" – per l'accertamento di condizioni per l'assegnazione di punteggio - si specifica quanto segue:

**1.** Attribuzione punteggio di INVALIDITA' di cui all'art. 3 lettera a-4 e a-4 bis del Bando:

a) Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente *Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità* dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

b) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

**2.** Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui all'art. 3 lettera b-1 del Bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

a) La presenza di barriere architettoniche;

b) La certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; qualora la difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

#### **ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Spetta al Comune di Lastra a Signa procedere ad idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della

domanda e delle dichiarazioni prodotte, il dichiarante sarà soggetto alle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.PR 445/2000.

#### **PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:**

Devono essere dichiarati, preferibilmente allegati alla domanda, i seguenti documenti:

1. Se titolari pro quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisito art. 2 lettera d1 e/o d2 dell'allegato A della LRT 2/2019 e s.m.i.)
2. Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2 lettera e2)
3. Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2 lettera e3)
4. Marca da bollo € 16,00 da apporre sulla domanda (allegato B)

#### **PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:**

Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- a. Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso [punteggio a-4]
- b. Certificazione di handicap in gravità L. 104/92 art. 3 comma 3 [punteggio a-4 bis]
- c. Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale) [punteggio b-2]

#### **ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DURATA DEL BANDO**

La domanda potrà essere presentata, soltanto in via telematica, accedendo all'home page del sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa, nel riquadro presentazione istanze, (<https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/>) cliccando su istanza generica, autenticandosi con spid oppure allegando un documento di identità quando richiesto, caricando la domanda insieme alla documentazione necessaria attestante i requisiti in possesso (si dovrà creare un documento unico non superiore a 20mb) e comprensivo di marca da bollo sulla prima pagina smarcata).

In caso di necessità per la presentazione della domanda, è possibile prendere un appuntamento al numero **055/3270148**, ed un operatore supporterà gli interessati nella procedura telematica.

L'operatore non sarà responsabile delle dichiarazioni rese in domanda

Le domande non possono essere presentate tramite URP o invio tramite posta raccomandata o elettronica.

Il presente bando a validità dal **19/07/2023** fino al **30/09/2023**, le domande presentate successivamente, verranno accettate fino 31 dicembre di ogni anno e inserite nella graduatoria entro il 31 marzo successivo;

### **a) Istruttoria delle domande**

Allo scadere del termine per la presentazione delle domande il Comune procede all'istruttoria delle istanze dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

Successivamente alla presentazione delle domande in occasione della pubblicazione del presente Bando Generale, le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 31 marzo dell'anno seguente. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

All'approvazione della graduatoria derivante dal nuovo "*Bando Generale di mobilità*" decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati alla mobilità.

### **b) Formazione della graduatoria.**

La graduatoria provvisoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria provvisoria è pubblicata in una forma che garantisca il rispetto della normativa sulla privacy.

Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto adottato dal Responsabile competente.

La graduatoria definitiva costituisce provvedimento definitivo e resta valida fino al successivo aggiornamento.

I cambi di alloggio saranno effettuati, secondo l'ordine di graduatoria, utilizzando quelli di risulta che si renderanno nel tempo disponibili ivi compresi gli alloggi per i quali sarà possibile anticipare i costi di manutenzione a successivo sconto del canone di affitto.

### **c) Procedimento di assegnazione**

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale e agli articoli 21 e 22 del Regolamento Comunale.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 della Legge Regionale.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e delle condizioni di attribuzione del punteggio e della sussistenza di inadempienze alle norme contrattuali, il richiedente, o un suo delegato, procederà alla scelta dell'alloggio presso l'Ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare gli alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune, senza giustificato motivo, comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in mobilità, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 30 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in mobilità il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella disponibilità del Soggetto Gestore, di norma entro 30 giorni dalla consegna dell'alloggio.

**Informazioni** relative al Bando pubblico si possono ricevere presso il Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona – Via Palmiro Togliatti n° 41 **esclusivamente** previo appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 **il numero 055-3270127**. Informazioni possono essere richieste anche tramite l'indirizzo mail [serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it](mailto:serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it)

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

### **Validità e aggiornamento della graduatoria generale di mobilità.**

Ai sensi del vigente regolamento relativo alle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Lastra a Signa e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Gli interessati potranno presentare domanda di mobilità entro il 31 dicembre di ogni anno; le domande previa istruttoria, saranno inserite con il relativo punteggio, in graduatoria entro il 31 marzo dell'anno successivo. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione. I termini di cui al presente articolo potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

### **ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene rideterminato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

### **ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso il sito istituzionale

### **ART. 10 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e al “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/11/2020  
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore 7 Servizi di Cura e Sviluppo della persona, dr.ssa Leonora Biotti.

Lastra a Signa, 18/07/2023